

**Proposte per alcuni aspetti organizzativi del TFA:
riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza**

L'art. 15 comma 13 punto a) del DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 introduce il riconoscimento crediti:

"Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) [Ndr: tirocinio] e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d) [NDR: didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici].

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività."

La norma presenta aspetti discutibili (il tirocinio è cosa diversa dal servizio svolto) ed è collocata nel decreto in un luogo improprio (si sta parlando della valutazione titoli nell'esame di ammissione), così che pare non si debba applicare necessariamente agli ammessi in soprannumero.

Comunque, ovviamente ferma restando l'autonomia di ogni sede, si propongono i seguenti criteri per il riconoscimento crediti.

1

Per i soprannumerari (art. 15, comma 17: Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS, si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza ...)

- riconoscimento crediti (di tutti i tipi, anche tirocinio) per eventuali attività già seguite (e valutate) a suo tempo presso la SSIS coerenti (in particolare se nella medesima classe) [come dice già il DM 249] fino a metà crediti ma non di più;
- riduzione crediti disciplinari e tirocinio, se hanno prestato 360 giorni di servizio [anche se a rigore il DM 249 non li considera]; si propone che, per essere riconosciuti, i 360 giorni di servizio debbano essere stati fatti entro la data di scadenza del bando;
- uno studente potrebbe avere diritto sia al riconoscimento di crediti per attività svolte nella SSIS sia alla riduzione per il servizio prestato; il totale di eventuali riconoscimenti non dovrebbe in ogni caso superare la metà di ogni area (forse, ma solo in casi molto particolari, si può arrivare ai 2/3 di ogni area).

2.

Per gli ammessi con esame:

- riconoscimento crediti per eventuali attività didattiche già seguite (e valutate) a suo tempo presso la SSIS coerenti [anche se il DM 249 non ne parla] nel modo

specificato di seguito (questo punto si applica in particolare ai già abilitati SSIS, ad esempio abilitati SSIS nella 47 o nella 38, iscritti ora al TFA per la 49):

- a) crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici fino a 9 crediti;
- b) crediti di scienze dell'educazione fino a 9 crediti; solo per un già abilitato SSIS si possono riconoscere 12 crediti di scienze dell'educazione, ma non i 6 crediti per i bisogni speciali (salvo che lo studente abbia anche l'abilitazione al sostegno);
- c) crediti per il tirocinio (svolto in ambito SSIS) fino a 10 crediti;

- riduzione crediti disciplinari e tirocinio, se hanno prestato 360 giorni di servizio [come dice il 249]; come prima, si propone che, per essere riconosciuti, i 360 giorni di servizio debbano essere stati fatti entro la data di scadenza del bando;
- il totale di eventuali riconoscimenti non dovrebbe in ogni caso superare la metà di ogni area (salvo i casi prima specificati, nei quali comunque sembra opportuno non superare i 2/3 di ogni area).

3

modalità applicabili a tutti

- per la valutazione dei crediti riconosciuti, si propone di recuperare, ove possibile, i voti degli esami ottenuti nelle SSIS (questo non si applica al tirocinio: la valutazione finale del TFA prevede comunque il punteggio dato alla relazione di tirocinio).
- la riduzione dei crediti disciplinari e tirocinio si applica se i 360 giorni di servizio sono stati prestati nella classe per cui lo studente è iscritto; a questo fine, si possono accettare:
 - per chi è iscritto al TFA per la 38, anche servizi prestati nella classe 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 47, anche servizi prestati nelle classi 48, 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 48, anche servizi prestati nelle classi 47, 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 49, anche servizi prestati nelle classi 38, 47, 48 (nel caso in cui nel servizio manchi una disciplina - ad es. se il servizio è solo nella 47 - è opportuno concentrare maggiormente le attività sulla disciplina che manca, e il riconoscimento potrebbe essere minore);
- per servizi prestati per meno di 360 giorni si propone di riconoscere al massimo 5 crediti di tirocinio (e nessun credito di didattica disciplinare) *solo nel caso* in cui lo studente abbia prestato almeno 180 giorni di servizio nella specifica classe di abilitazione per la quale è iscritto;
- i corsi da seguire per uno studente che abbia diritto a riconoscimenti o riduzioni non sono scelti dallo studente stesso; la commissione che si occuperà dei piani di studio assegnerà ad ogni studente il percorso da seguire.

4. Non si riconoscono crediti di tirocinio per attività di insegnamento salvo quanto previsto ai punti precedenti.
5. Non si riconoscono crediti conseguiti nella LS - LM
6. Si propone di non riconoscere crediti per altri corsi di perfezionamento o master. Ci possono essere corsi di perfezionamento e master pertinenti, ma si raccomanda, in ogni caso, la massima cautela prima di riconoscere crediti.
7. Si propone di dare la possibilità di svolgere il tirocinio nella sede di servizio [anche se il DM 249 applica questa norma solo agli ammessi con esame] in qualsiasi luogo sia, purché siano presenti condizioni minime (esistenza di un tutor accogliente *abilitato e diverso dal tirocinante*); se lo studente non può svolgere il tirocinio nella sede di servizio (esempio: è l'unico docente della materia), si concorda un'alternativa ragionevole in sede limitrofa; si ritiene che a questo fine si debbano considerare solo gli incarichi di insegnamento annuali o le supplenze lunghe e che la sede del tirocinio debba rimanere costante nel corso del TFA, salvo casi di impedimento del tutor accogliente.
8. Si propone di applicare l'obbligo di frequenza del 70% per ciascuna delle due aree, *scienze dell'educazione e didattiche disciplinari*, nel suo complesso, richiedendo inoltre la frequenza ad almeno il 50% per ogni insegnamento di almeno 3 crediti. Eventuali moduli di insegnamento più brevi di 3 crediti dovrebbero essere accorpati al fine di evitare un'eccessiva rigidità dell'obbligo di frequenza.